

GIURISPRUDENZA SU CARTELLI

n. 4 – Il Comune ha il diritto di negare richieste di installazioni di impianti pubblicitari sullo spartitraffico centrale.

**(sentenza del TAR Lombardia n. 5135 del 31 luglio 2000,
Ordinanza cautelare n. 6414 del 12 dicembre 2000,
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3265 del 29 maggio 2006)**

Anche questo quarto numero della rubrica dedicata alla Giurisprudenza riguarda una sentenza del Consiglio di Stato che costituisce in parte una appendice del precedente n. 2 dedicato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 10 luglio 2002: per l'altra parte il Consiglio di Stato ha sancito un diritto che nel caso di specie spetta al Comune di Milano, ma che vale anche per tutti gli altri Comuni d'Italia e quindi anche per il Comune di Roma.

Il contenzioso è nato quando la S.p.A. "IPAS" ha chiesto di installare un nuovo impianto pubblicitario su suolo pubblico e più precisamente su un'isola di canalizzazione ed il Comune di Milano il 1 ottobre 1999 ha negato l'autorizzazione ad installarlo, motivando il rigetto della domanda per "motivi viabilistici" e per contrasto con il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, che vieta espressamente l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico fino alla definitiva approvazione del Piano Generale degli Impianti.

La S.p.A. "IPAS" ha presentato ricorso al TAR della Lombardia, sede di Milano, che con sentenza della Sezione III n. 5135 del 31 luglio 2000 ha annullato il provvedimento del Comune di Milano, che a sua volta il 23 novembre 2000 ha depositato il ricorso in appello al Consiglio di Stato n. 1449 (vedi dettaglio del ricorso allegato).

Con Ordinanza cautelare n. 6414 del 12 dicembre 2000 è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza del TAR di Milano n. 5135/2000.

Il 1 aprile 2005 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza n. 3265, poi depositata il 29 maggio 2006 (vedi allegato), con cui ha accolto in parte il ricorso in appello del Comune di Milano ed ha respinto il ricorso di 1° grado al TAR di Milano della S.p.A. "IPAS".

Il Tribunale del TAR di Milano aveva affermato l'illegittimità della parte dell'art. 7 del regolamento comunale che vieta il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti su suolo pubblico fino all'approvazione del Piano Generale degli Impianti, senza prefissare alcun termine per questo adempimento, incorrendo, così, nella violazione del 2° comma dell'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che impone alle pubbliche Amministrazioni di stabilire per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale deve concludersi.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha condiviso pienamente questa decisione del TAR di Milano e non ha accolto quanto aveva sostenuto il Comune di Milano, secondo cui dall'obbligo del rispetto del 2° comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990 ai sensi del successivo 1° comma dell'art. 13 sarebbero esonerati gli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, qual è il piano comunale degli impianti pubblicitari previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507: per la Quinta Sezione del Consiglio di Stato il Piano Generale degli Impianti non è affatto esonerato dall'obbligo in forza proprio della sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 17

luglio 2002.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ritiene però *“che sia sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato la seconda parte della sua motivazione”*, relativa ai *“motivi viabilistici”*, per le seguenti ragioni: *“Seppure sinteticamente espressa, l’indicazione tra parentesi della situazione di fatto - “(isola di canalizzazione)” - consente, invero, di comprendere il percorso logico seguito dall’Amministrazione, in quanto costituisce adeguata specificazione del riferimento all’art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, che approva il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ai sensi del quale il posizionamento di mezzi pubblicitari é in ogni caso vietato “sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue” (comma 3, lett. a).*

In questi limiti, quindi, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto”.

Riguardo alle *“pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue”* si rimanda ad una lettura delle Istruzioni per l’Uso n. 5, dedicata ai *“cartelloni pubblicitari installati sullo spartitraffico centrale”*, perché fa presente la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell’art. 23 del Codice della Strada che il Comune di Roma ha sfruttato consentendo l’autorizzazione di *“impianti pubblicitari sulle pertinenze di esercizio con larghezze superiori a metri 4, comprese fra carreggiate contigue”*, con la precisazione che *“in tali situazioni, gli impianti andranno collocati in posizione parallela all’asse stradale con distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 1,80”*.

Da ogni sentenza di TAR e Consiglio di Stato si desume una “massima”, che per il caso specifico è il pieno diritto riconosciuto ad ogni Comune di negare richieste di installazioni di nuovi impianti pubblicitari sullo spartitraffico centrale.

Va messo in evidenza che se la “massima” suddetta, che vale per tutti i Comuni d’Italia e quindi anche per il Comune di Roma, va applicata a monte, per rigettare la richiesta di installazione di nuovi impianti pubblicitari sullo spartitraffico centrale, a maggior ragione deve essere applicata anche e soprattutto a valle, per rimuovere tutti gli impianti pubblicitari che risultassero installati a qualunque titolo in violazione tanto della lettera a) del 3° comma del D.P.R. n. 495/1992 quanto del 4° comma dell’art. 4 del vigente Regolamento delle Affissioni del Comune di Roma approvato con la delibera n. 37/2009.

Ai sensi del n. 27) del 1° comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) viene definita *“Isola di canalizzazione”* la *“parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.”*

Per una migliore comprensione di come funzionino esattamente le *“isole di canalizzazione”*, anche ad integrazione delle Istruzioni per l’Uso n. 5, si fa presente che la progettazione degli incroci a raso, in vista dei potenziali molteplici punti di conflitto tra le diverse traiettorie veicolare, richiede che lo spazio a disposizione venga ripartito *“fisicamente”* in canali di scorrimento destinati ai singoli flussi, facilitando lo svolgersi delle manovre.

Il progetto di una intersezione a raso deve richiedere in generale una attenta previsione delle canalizzazioni, da ricavare sia con una semplice segnaletica che con isole sporgenti e non.

In riferimento alle isole di canalizzazione, è possibile adottare la seguente classificazione, in funzione del ruolo svolto dalle isole medesime nell'organizzazione cinematica degli incroci:

- *isola divisionale*, di forma allungata, generalmente usata per separare corsie di senso circolatorio opposto anche ben oltre l'incrocio in senso stretto (cosiddetto spartitraffico centrale);
- *isola a goccia*, posta in genere sulla strada secondaria, che diventa un'isola decisionale quando è prevista sulla secondaria una corsia di accumulo per la svolta a sinistra, oppure quando l'intersezione è semaforizzata;
- *isola direzionale*, in genere triangolare, che impone ai veicoli, specie se in svolta, la traiettoria corretta e che si trova in genere anche ai 4 lati di una *rotatoria*.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi